



## ORDINANZA MUNICIPALE

### CONCERNENTE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA, IL DEPOSITO E LA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI

Il Municipio di Faido richiama:

- la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan);
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) del 30 giugno 1987;

#### ordina

#### **Art. 1 - Basi legali**

La presente ordinanza si fonda sull'art. 6 della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan), del 24 giugno 2002.

#### **Art. 2 - Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa, sul deposito e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio comunale.

#### **Art. 3 - Definizione**

Per la definizione di canapa si richiamano gli articoli 2 e seguenti della Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan).

#### **Art. 4 - Divieto di apertura**

Sul territorio comunale, il divieto di apertura in prossimità di cui all'art. 6 cpv. 1 Lcan si estende:

- alle sedi delle scuole dell'obbligo e degli istituti pubblici e privati, dediti all'accudimento e alla formazione di minorenni;
- alle vie d'accesso che portano a tali scuole e istituti;
- ai luoghi pubblici di ritrovo, di svago e di culto, nonché per attività culturali e sportive, particolarmente destinate ai minorenni;
- alle sedi di enti e società, con attività destinate anche ai minorenni;
- alle sedi di attività commerciali rivolte particolarmente ai minorenni;
- alle fermate dei mezzi pubblici.

#### **Art. 5 - Prossimità**

L'adempimento del presupposto di prossimità ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 Lcan è valutato caso per caso dal Municipio.

#### **Art. 6 - Infrazioni**

Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'art. 145 e seguenti LOC.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro i termini di pubblicazione, ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore dopo la sua crescita in giudicato.

Per il Municipio Faido  
Il Sindaco La Segretaria  
C. Nastasi A. Pedrini

Approvata con ris. mun. 100/2025 del 18 marzo 2025

Ordinanza pubblicata agli albi comunali dal 31 marzo al 13 maggio 2025 (art. 16 LPamm) ai sensi degli articoli 192 LOC e 44 RALOC, termine entro il quale è possibile inoltrare ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona, contro le disposizioni in essa contenute.